

Istruttoria dibattimentale

artt. 493-510 c.p.p.

La lista testimoniale

art. 468 c.p.p.


Insieme delle istanze delle parti, unificate nell'atto che le contiene, per l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici e degli imputati in procedimento connesso o collegato ex art. 210 c.p.p. (escussione della prova orale)

Funzione di DISCOVERY


la conoscenza è premessa indispensabile per l'esercizio del diritto alla prova e del contraddittorio per la prova

Contenuti della lista

(effettività del contraddittorio)



Indicazione dei
dichiaranti che si
vogliono
esaminare in
dibattimento



Specificazione
delle circostanze
su cui l'esame
verrà svolto

Citazione dei dichiaranti

art. 468 commi 2 ,3 e 4 c.p.p.

Attraverso il deposito delle liste le parti possono chiedere la citazione delle persone indicate, nonché di quelle che si intendono addurre «a prova contraria»

- Citazione autorizzata con decreto dal Presidente
- Preliminare vaglio di ammissibilità con esclusione delle prove vietate e di quelle manifestamente sovrabbondanti
- Il decreto di autorizzazione è inoppugnabile
- Possibilità di presentazione diretta al dibattimento dei testimoni e consulenti indicati nella lista (senza citazione)
- **Possibilità di chiedere la citazione a prova contraria** di testimoni, periti e consulenti non indicati nella lista (quando la deposizione verte sulle circostanze specificare dalla controparte con la presentazione della propria lista

Deposito lista testimoniale

Legittimati alla presentazione

- Le parti processuali

Forme della presentazione

- Deposito presso la cancelleria del giudice competente per il giudizio

Tempi di presentazione

- Almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento

Inammissibilità della presentazione


La parte decade dal diritto di richiedere mezzi istruttori

Lista presentata da chi non è legittimato

Lista non depositata nel termine previsto

Lista priva dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame

Dinamica del dibattimento



Corollari del contraddittorio

PARITÀ DELLE PARTI

ORALITÀ-IMMEDIATEZZA

(rapporto diretto tra giudice e prove costituenti)

CONCENTRAZIONE

(unità di tempo nella quale va celebrato il giudizio)

**DISTINZIONE TRA FUNZIONE D'ACCUSA E FUNZIONE
GIUDICANTE**

(a tutela della terzietà e imparzialità del giudice)

Apertura del dibattimento

art. 492 c.p.p.

9

Terminate le questioni preliminari (art. 491 c.p.p.) e la verifica della regolare costituzione delle parti, il giudice dichiara aperto il dibattimento

**LETTURA DEL CAPO DI
IMPUTAZIONE**

Richiesta di prove

art. 493 c.p.p.

L'esposizione delle richieste istruttorie avviene secondo l'ordine stabilito nell'art. 493 comma 1 c.p.p.

- pubblico ministero
- i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
- Il difensore dell'imputato

Contenuti dell'esposizione

- Fatti da provare
- Prove di cui si chiede l'ammissione

Ammissione tardiva delle prove

11

Art. 493 comma 2

Quando le parti dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente

Art. 493 comma 3

Inserimento concordato nel fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nei fascicoli del pubblico ministero e del difensore

Dichiarazioni spontanee dell'imputato

art. 494 c.p.p.

Dopo l'esposizione introduttiva l'imputato viene avvertito che in ogni stato del dibattimento può rendere dichiarazioni spontanee in merito all'imputazione

- esercizio del **diritto di autodifesa**; partecipazione attiva al processo

Ammissione delle prove

art. 495 c.p.p.

Il giudice provvede **con ordinanza*** sulla base dei criteri fissati dagli **artt. 190 comma 1 e 190-bis**

- Prima della decisione sente le parti che hanno la facoltà di interloquire, motivando eventuali eccezioni ed opposizioni, nonché di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione (per i documenti, v. anche art. 515 c.p.p.)

* **Sempre possibile rivedere il giudizio di ammissione delle prove durante il dibattimento**

Diritto alla prova contraria

Art. 495 comma 2

- L'imputato ha diritto all'ammissione della prova a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico
- speculare diritto spetta al pubblico ministero

Diritto alla rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice

Art. 495 comma 4-ter c.p.p.

(introdotto dal d.lgs. 150/2022)

- A richiesta della parte interessata, diritto alla **riassunzione in contraddittorio della prova davanti al nuovo giudice**, salvo che la precedente assunzione sia stata documentata integralmente mediante riproduzione audiovisiva
- Rinnovazione in contraddittorio comunque possibile quando il giudice la ritenga necessaria in base a specifiche esigenze

Dotare il giudice delle prove per la ricostruzione giudiziale del fatto e per la decisione sulla responsabilità

- **assunzione (escussione) delle prove costituenti** (dichiarative) mediante l'esame, **secondo la tecnica della *cross examination***, di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private, imputato (ove vi consenta) e coimputati ex art. 210 c.p.p.
- **assunzione di prove *ex officio*** al termine dell'istruttoria condotta dalle parti, ove risulti necessario per la decisione (artt. 506 e 507 c.p.p.)
- **acquisizione tramite lettura delle prove formate prima del dibattimento** (artt. 511 e segg. c.p.p.)

Assunzione della prova

art. 496 c.p.p.

Segue l'ordine posto dall'art. 493 c.p.p.: poiché la pubblica accusa ha l'onere di provare il proprio assunto, essa agirà per prima

La parte sceglie l'ordine di presentazione delle proprie prove, dopo averne valutato la forza e la persuasività ai fini decisori

Esame «a distanza»

art. 496 comma 2-*bis* c.p.p.

**Disposto dal giudice, con decreto motivato,
con il consenso delle parti**

Segue le regole degli artt. 133-*ter* c.p.p.
(regole generali sull'esame «a distanza»),
146-*bis* e 146-*ter* disp. att. c.p.p. (casi di
partecipazione «a distanza» al dibattimento)

Esame del testimone

artt. 497-499 c.p.p.

Adempimenti preliminari

- Isolamento del testimone (art. 149 disp. att. c.p.p.)
- Dichiarazione di impegno a dire la verità (art. 497 comma 2 c.p.p.)

Esame incrociato

art. 498 c.p.p.

L'escussione del
testimone è
condotta dalle parti

- **Esame**
- **Controesame**
- **Riesame**

Regole «esame incrociato»

Sia esame che controesame si svolgono mediante **domande su fatti specifici**

Sono **vietate** le **domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte**

- Rientrano nel concetto di **domande nocive** quelle che possono avere un carattere “intimidatorio”, oppure indurre risposte compiacenti
- **Riguardano sia l’esame che il controesame**

Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e dalle parti che hanno un interesse comune con questa sono **vietate le domande che tendono a suggerire le risposte**

- Domande suggestive sono quelle che contengono già la risposta
- **Il limite delle «domande suggestive» non vale per il controesame**: essendo volto a saggiare l’attendibilità del testimone, la parte contro esaminante ha uno spettro di poteri più ampio

Il testimone può essere autorizzato dal presidente a **consultare**, in aiuto della memoria, **documenti da lui redatti**

Esame del minorenne

deroghe alla *cross examination*

Art. 498 co. 4 e segg.

- È condotto dal giudice, anche con l'ausilio di un esperto
- A richiesta di parte possono essere applicate le modalità protette di esame di cui all'art. 398 co. 5-bis c.p.p.
- In caso di reati contro la libertà sessuale, l'esame della vittima minorenne o del maggiorenne infermo viene condotto con l'utilizzo del vetro-specchio con impianto citofonico
- A richiesta, anche la persona offesa particolarmente vulnerabile può essere esaminata con le modalità protette

Contestazioni nell'esame del testimone

art. 500 c.p.p.

24

Meccanismo logico-dialettico attraverso il quale far emergere le contraddizioni nella deposizione di un testimone

Punto di frizione** con il principio della formazione in contraddittorio della prova nella fase dibattimentale: **rappresenta un possibile tramite attraverso il quale le attività pre-dibattimentali**, ed in particolare le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, **entrano nello spettro cognitivo del giudice del merito

Disciplina delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. (1)

Comma 1

- le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero
- Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto

Disciplina delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. (2)

Comma 2

- **Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del testimone (PROVA IN NEGATIVO)**

Disciplina delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. (3)

Comma 3

- Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte (IL TESTIMONE SI SOTTRAE AL CONTRADDITTORIO)

Disciplina delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. (4)

La regola della utilizzabilità delle dichiarazioni lette a fini di contestazione come prova in negativo soffre **3 eccezioni** che consentono di utilizzare la precedente dichiarazione come prova dei fatti in essa affermati (**PROVA IN POSITIVO**)

Comma 4

inquinamento della prova

Comma 6

dichiarazioni assunte dal
giudice dell'udienza
preliminare **ex art. 422**

Comma 7

precedenti **dichiarazioni
acquisite con il consenso** delle
parti

Esame delle parti

art. 503 c.p.p.

Comma 1 = Riguarda le parti che lo hanno richiesto o che vi hanno consentito

Comma 2 = Si applicano le regole della *cross examination*

Commi 3 e 4 = In caso di contestazioni, si applica l'art. 500 comma 2

Commi 5 e 6 = Le precedenti **dichiarazioni rese dall'imputato** e utilizzate per le contestazioni vengono acquisite a fini di prova

- se si tratta di dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega
- se si tratta di dichiarazioni assunte a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 c.p.p.

Poteri probatori *ex officio*

Temperamento del principio dispositivo

Si struttura come un potere di supplenza del giudice che ha il suo fondamento nell'indisponibilità dell'oggetto del processo

Tipologia

Art. 506 ingerenza nella *cross examination*

- Riguarda la fase di assunzione/formazione della prova

Art. 507 deroga al principio dispositivo

- Riguarda la fase di ammissione della prova

Art. 506 c.p.p.

Potere funzionale ad assicurare il **più ampio sfruttamento gnoseologico della fonte di prova**

Consente al giudice di

- **A. Indicare di temi** di prova più ampi
- **B. Proporre domande** al dichiarante

A. Ampliamento del *thema probandum*

Art. 506 comma 1

- Potere d'ufficio del giudice di integrare i fatti di prova oggetto del processo, quando l'attività delle parti non abbia portato al raggiungimento della completezza

Limiti

- **Temporale:** *dopo l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale*
- **Funzionale:** *risponde ad un'esigenza di completezza dell'esame*

Temi nuovi: caratteri

Il potere di indicazione dei temi nuovi deve muoversi all'interno dell'oggetto di prova fissato dalle parti

Il potere di ampliamento passa attraverso la scelta delle parti

L'invito presidenziale ad introdurre nuovi temi non vincola in alcun modo le parti, le quali possono anche non tenerne conto

B. Potere di escussione

Art. 506 comma 2

- potere del presidente di porre domande al dichiarante

Condizioni

- Le parti debbono aver concluso l'esame
- Le domande del presidente debbono riguardare le circostanze indicate dalle parti e sulle quali si è formato il provvedimento ammissivo della prova

Art. 507 c.p.p.

Norma di chiusura

- **POTERE-DOVERE del giudice** di intervenire nei casi in cui ravvisi lacune ed incompletezze nel materiale probatorio su cui dovrà rendere la sua decisione
- **Potere eccezionale:** deve assumere portata residuale, in un'ottica di integrazione dell'attività delle parti e nel rispetto del principio fissato nell'art. 190 comma 2 c.p.p.

Presupposti integrazione *ex officio*

**È POSSIBILE TERMINATA L'ACQUISIZIONE
DELLE PROVE**

**DEVE RISULTARE ASSOLUTAMENTE
NECESSARIA**

**DEVE AVERE AD OGGETTO NUOVI MEZZI DI
PROVA**

Art. 507 comma 1-*bis* c.p.p.

«il giudice può disporre ... anche l'assunzione dei mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 comma 2 e 493 comma 3 c.p.p.»

- **Ratio**: diffidenza verso il meccanismo di “trasmigrazione concordata” introdotto agli artt. 431 comma 2 e 493 comma 3 c.p.p.
- **Potere di controllo** del giudice sugli atti entrati nel suo spettro cognitivo in base ad un accordo delle parti
- **Presidio al contraddittorio** nella formazione della prova

Documentazione dell'assunzione delle prove

art. 510 c.p.p.

Verbalizzazione in forma integrale: si dà conto delle domande poste e delle risposte date

L'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, imputati in procedimento connesso o collegato, nonché gli atti di ricognizione e confronto sono documentati mediante **MEZZI DI RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA** (ove disponibili)

La trascrizione della videoregistrazione è effettuata solo su richiesta di parte